



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 22/05/2009**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2009, n. 163

L.R. n. 11/01 e R.R. n. 16/06 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale- Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Laterza (TA), in loc. P.zo della Società - il Pantano - Fontana Imperatore - Proponente: società Energy 3K GmbH.

L'anno 2009 addì 30 del mese di MARZO in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con istanza presentata il 20.10.2006 (acquisita al prot. n. 12444 del 25.10.06),, la società Energy 3K GmbH., con sede in Zweibrucken (D), Pirmasenserstrasse 66, presentava all'Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia- della Regione Puglia, ai sensi della l.r. n. 11/01 e del r.r. n. 09/06, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico da realizzare nel territorio del Comune di Laterza in località P.zo della Società - il Pantano - Fontana Imperatore e, con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa.

- con nota acquisita il 03.11.06 al prot. n. 12953, la società trasmetteva al Settore Ecologia ulteriori copie della documentazione presentata il 20 ottobre, ai fini di una maggiore certezza dell'effettività e completezza dell'avvenuto deposito;

- successivamente alla pubblicazione sul BURP dell'avviso di avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale relativo al progetto presentato dalla società Energy 3K, la Asja Ambiente Italia S.p.a. rilevava, con nota del 07.12.06 inviata al Settore Ecologia, che la acquisiva in pari data al prot. n. 14647, all'Assessorato allo Sviluppo Economico e, per conoscenza, al Comune di Laterza, l'esistenza di una sovrapposizione nella stessa zona tra il progetto della Energy 3K e quello da essa presentato con istanza al Settore Ecologia del 23.10.06 e all'Assessorato allo Sviluppo Economico del 27.10.06; la Asja S.p.a. segnalava in particolare la priorità del suo progetto su quello presentato dalla Energy 3K, derivante dalla convenzione da essa stipulata con il Comune di Laterza il 19.05.06, secondo la quale quest'ultimo si impegna a rilasciare alla società il permesso di costruire il parco eolico;

- con nota acquisita al prot. n. 15304 del 20.12.06, l'ing. Calcarella presentava all'Assessorato all'Ecologia, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 11/01, osservazioni sul progetto;

- il Settore Ecologia, con nota prot. n. 00521 del 10 gennaio 2007, invitava il sindaco di Laterza, oltre a rilasciare sul progetto il parere di competenza, a fornire chiarimenti in merito alla coesistenza nelle stesse aree del territorio comunale di progetti presentati da differenti società e alla stipula della predetta

convenzione;

- il 10.01.07, con le note prot. n. 00544 e n. 00578, il Settore Ecologia, da un alto, invitava la società Energy 3K ad integrare entro sessanta giorni la documentazione precedentemente presentata e, conseguentemente, a trasmettere le integrazioni anche all'amministrazione comunale e a quella provinciale, per permettere alle stesse di esprimere il parere di loro competenza; e, dall'altro, trasmetteva alla società le osservazioni sul progetto presentate dall'ing. Calcarella, invitandola a trasmettere le relative controdeduzioni;

- in data 15.02.07 pervenivano al Settore Ecologia, che le acquisiva con prot. n. 2694, le osservazioni della LIPU, presentate con il supporto delle associazioni Italia Nostra, Altura e Comitato Nazionale del Paesaggio, sui progetti di parchi eolici proposti dalle varie società, tra cui la Energy 3K, nei comuni di Laterza e Castellaneta; tali osservazioni venivano poste a fondamento della richiesta alla Regione, e a tutte le altre amministrazioni interessate, di esprimere parere negativo sui predetti progetti;

- il medesimo Settore, con nota prot. n. 3286 del 22.02.07, informava il sindaco di Laterza che, essendo il progetto della Energy 3K assoggettato alla procedura di VIA, lo stesso sarebbe dovuto essere pubblicato sul BURP ai sensi dell'art.11, co.2, della l.r. n. 11/01, anziché sull'Albo pretorio comunale, come di fatto avvenuto e previsto dalla medesima legge solo in caso di procedimento di screening; con la stessa nota la società veniva pertanto invitata a provvedere in merito e il Comune a fornire i chiarimenti già richiesti in merito alla coesistenza di diversi progetti nella stessa area, oltre che a rilasciare il parere di competenza;

- il 02.03.07, con nota acquisita al prot. n. 3546, la società trasmetteva al Settore Ecologia le controdeduzioni alle osservazioni sul progetto presentate dall'ing. Calcarella;

- con nota pervenuta a questo Settore il 12.03.07 (prot. n. 4072), la società comunicava di aver proceduto alla revisione del progetto depositato il 20.10.06, in funzione della soluzione di connessione alla RTN, concessa da Terna S.p.a. con proprio provvedimento prot. TE/P 2006014112 del 5.12.06, cod.id n. 06017894, e della richiesta di aggiornamento operata dal Comune di Laterza con delibera di C.C. n. 77 del 28.12.06; contestualmente trasmetteva nuovamente l'intero elaborato progettuale così aggiornato, allegando anche la documentazione integrativa richiesta dallo stesso Settore con la predetta nota prot. n. 00544 del 10.01.07;

- con nota prot. n. 4661 del 19.03.07, il Settore Ecologia inviava alla Energy 3K e a tutte le altre società proponenti progetti di parchi eolici nei comuni di Laterza e Castellaneta le predette osservazioni presentate dalla LIPU, Italia Nostra, Altura e dal CNP, invitandole a presentare le loro controdeduzioni in merito; le stesse osservazioni venivano trasmesse anche ai sindaci dei due Comuni affinché gli stessi potessero tenerne conto nell'espressione dei pareri di competenza e nelle convenzioni stipulate con le varie società proponenti;

- con nota acquisita al prot. n. 5781 del 30.03.07, la società Energy 3K presentava al Settore Ecologia istanza di verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto di ampliamento del parco eolico proposto inizialmente in data 20.10.06, depositando la relativa documentazione richiesta dalla normativa vigente;

- la società trasmetteva a questo Settore, che la acquisiva al prot. n. 6584 dell'11.04.07, e per conoscenza anche ai Comuni di Laterza e Castellaneta, nonché all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, le controdeduzioni alle osservazioni della LIPU, rilevando la irricevibilità ed inammissibilità delle stesse in quanto tardive, oltre che viziate di presupposto erroneo di fatto e di diritto;

- il Settore Ecologia, con nota prot. n. 7295 del 07.05.07, inviata per conoscenza al Comune di Laterza, alla Provincia di Taranto e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, rilevando l'impossibilità di individuare l'oggetto della proposta progettuale della Energy 3K, dovuta alla frammentazione della stessa in tempi differenti, ovvero il 20.10.06, il 12.03.07 e il 30.03.07, richiedeva alla società di presentare una nuova istanza con la documentazione relativa all'assetto finale dell'intero progetto, comunicando che la data di deposito di detta documentazione completa avrebbe determinato il momento di avvio di una nuova procedura di valutazione d'impatto ambientale;
- con nota prot. n. 9337 del 21.06.07 il Comune trasmetteva a questo Settore, che li acquisiva al prot. n. 12018 del 23.07.07, i chiarimenti più volte richiesti da quest'ultimo in merito alla coesistenza e sovrapposizione dei progetti presentati dalle varie società nelle medesime aree del territorio comunale, nonché alle convenzioni stipulate con alcune di esse; alla predetta nota il Comune allegava il rapporto, relativo ai riscontri dati dalle società alla delibera di C.C. n. 77/06, dallo stesso redatto ed inviato al sindaco con nota prot. n. 5107 del 29.03.07;
- in riscontro alla richiesta avanzata da questo Settore il 07.05.07, la società, con nota acquisita al prot. n. 13472 del 05.09.07, dichiarando di non aver mai avuto l'intenzione di ricondurre nello scaglione temporale del 30 novembre 2006 il progetto di ampliamento depositato il 30 marzo 2007, comunicava di "voler soprassedere all'istruttoria relativa al progetto indicato come Ampliamento II Fase (perché depositato con riferimento temporale diverso: 31 marzo 2007)" e, pertanto, di non ritenere sussistente alcun motivo per ripresentare l'istanza e presentare ulteriore documentazione);
- con nota del 7.12.07, prot. n. 18338, ritrasmessa l'08.01.08, il Settore Ecologia invitava la società a trasmettere la certificazione dell'avvenuta pubblicazione sul BURP e sui quotidiani, come richiesto dall'art. 11, co. 2, della l.r. n. 11/01, del progetto comprensivo di tutti gli aggiornamenti inquadrabili nello scaglione temporale di agosto-novembre 2006, di cui all'art. 8, co. 4, del r.r. n. 16/06, e comunicava che solo il primo aggiornamento proposto dalla stessa (aggiunta di un aerogeneratore) poteva essere ritenuto un'integrazione del progetto base; invitava altresì la Provincia ed il Comune ad esprimere il parere di competenza sui progetti presentati dalle varie società nel predetto scaglione temporale;
- in riscontro a tale richiesta, la società, con nota acquisita al prot. n. 1165 del 15.01.08, comunicava a questo Settore che, pur avendo già provveduto alla pubblicazione del progetto sul BURP, Libero e Corriere del Giorno del 9.11.06, aveva provveduto alla ripubblicazione sull'Unità, Corriere del Giorno e sul BURP del 27.12.07 del progetto nella versione aggiornata e riferita alla STMG di Terna S.p.a.; con la stessa nota veniva trasmessa copia della pubblicazione sul BURP;
- con nota prot. n. 002966 del 13.02.08, questo Settore chiedeva alla società di trasmettere anche le copie delle pubblicazioni sull'Unità e sul Corriere del Giorno, che venivano successivamente trasmesse ed acquisite dal Settore al prot. n. 3963 del 22.02.08;
- con nota prot. n. 7659 del 23.05.08, il Settore Ecologia sollecitava la Provincia di Taranto e il Comune di Laterza ad esprimere i loro pareri sui progetti sottoposti a procedura di VIA, richiamando l'art. 13, co. 1, della l.r. n. 11/01 che prevede la possibilità per l'autorità competente di deliberare sull'istanza anche in caso di mancato rilascio degli stessi nei termini prescritti;
- il 23.07.08 questo Settore acquisiva al prot. n. 10390, l'accordo tra le società Asja Ambiente Italia, Inergia, Laterza Wind 2 ed Energy 3K, tutte proponenti progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza nello scaglione temporale del 30.11.06, con il quale ciascuna di esse rinunciava ad alcuni

areogeneratori, tra quelli inizialmente proposti, al fine di eliminare la sovrapposizione venutasi a creare tra i vari progetti; in particolare, la Energy 3K rinunciava a n. 6 areogeneratori;

- con nota acquisita da questo Settore al prot. n. 11918 del 28.08.08, il Comune di Laterza, preso atto degli accordi stipulati dalle società, tra cui quello di cui al precedente punto, esprimeva parere favorevole su tutti i progetti di impianti eolici, sia sottoposti a VIA che a Screening, presentati dalle varie società ed insistenti nel territorio comunale; esprimeva, quindi, parere favorevole sul progetto proposto dalla società Energy 3K;

- con nota prot. n. 12392 dell'08.09.08, questo Settore richiedeva alle società Asja Ambiente Italia, Inergia, Laterza Wind 2 ed Energy 3K di trasmettere il medesimo output del predetto accordo, tra le stesse intervenuto, su supporto digitale, contenente dati georeferenziati in sistema Gauss-Boaga comprensivo di ubicazione degli areogeneratori (formato vettoriale puntiforme) e tecniche annesse (strade e cavidotti);

- con nota acquisita al prot. n. 12867 del 18.09.08, la società Energy 3K, in riscontro a tale richiesta, inviava al Settore Ecologia gli elaborati tecnici su supporto CD(PDF) e CD (dwg) del progetto nella stesura relativa all'accordo;

- con nota prot. n. 13051 del 23.09.08, il Settore Ecologia, ai fini dello svolgimento della valutazione integrata dei progetti di impianti eolici insistenti nel Comune di Laterza e ricadenti nella finestra temporale di agosto-novembre 2006, invitava l'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico ad indicare: A) se le società Laterza Wind 2, Asja Ambiente Italia, Inergia, Costruzioni Generali de Biasi, Ditta De Biasi Giuseppe, Energia in Natura ed Energy 3K GmbH, tutte proponenti i predetti progetti, avessero presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 387/03 e della DGR 35/07; B) se esistessero aerogeneratori già in esercizio nel Comune di Laterza; C) se fossero già state rilasciate autorizzazioni e, in particolare, quale fosse il numero di aerogeneratori autorizzati; D) eventuali elementi ostativi all'attivazione o alla prosecuzione dei vari procedimenti autorizzatori;

- in riscontro a tali richieste, l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, con nota prot. n. 38/11260 del 15.10.08, acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 15023 del 24.10.08, comunicava che alla data del 29.09.08 non risultavano installati né autorizzati aerogeneratori nel Comune di Laterza ma presentate istanze di autorizzazione unica, ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03, da tutte le società di cui al precedente punto, tra cui la Energy 3K, che a tanto aveva provveduto il 24.08.07;

- con nota prot. n. 16425 del 19.11.08, il Settore Ecologia, ai fini dell'espressione del parere di compatibilità ambientale, invitava tutte le sette società, tra cui la Energy 3K GmbH, proponenti i progetti insistenti nel Comune di Laterza e oggetto di valutazione integrata, a presentare la convenzione stipulata con i Comuni interessati ai sensi dell'art. 14, co. 5, del r.r. n. 16/06, relativa alle misure di compensazione ambientale.

- questo Settore acquisiva al prot. n. 16409 del 18.11.08 la nota con la quale il Comune di Laterza trasmetteva le convenzioni stipulate tra il 2005 e il 2007 con alcune delle società proponenti i progetti di impianti eolici nel territorio comunale e dalla quale risultava l'assenza della convenzione con la società Energy 3K;

- con nota prot. n. 17191 del 9.12.08, inviata alle predette società e al Comune di Laterza, nonché per conoscenza ai Comuni di Castellaneta e di Matera e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, il Settore Ecologia, rilevando l'incompletezza delle convenzioni di cui al precedente punto, dovuta

all'assenza di ogni riferimento alle misure di ristoro e compensazione ambientale, ribadiva la necessità, già comunicata con la predetta nota prot. n. 16425 del 19.11.08, della conformità delle convenzioni medesime, nonché di quelle ancora da stipulare, al combinato disposto dell'art. 14, co.5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 delle linee guida di cui alla DGR n. 1462 del 2008; con la medesima nota comunicava altresì che la convenzione tra il Comune di Laterza e la società Energy 3K avrebbe dovuto coinvolgere, ai sensi dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06, anche il Comune di Matera;

- con nota acquisita al prot. n. 17362 del 10.12.08, la provincia di Taranto manifestava al Settore Ecologia la volontà di esprimere il proprio parere sui progetti oggetto di valutazione integrata e, a tal fine, richiedeva alle società proponenti la relativa documentazione;

- con nota prot. n. 00094 dell'8.01.09 il Settore Ecologia invitava pertanto la provincia di Taranto ad esprimere il suo parere in tempi brevi, pur sottolineando che la stessa era sempre stata sino ad allora resa partecipe di tutte le fasi di ogni procedimento di screening e di VIA relativo ai sette progetti;

- con nota acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 671 del 20.01.09, la società Energy 3K, rilevando di non essere assoggettata all'obbligo della stipula della convenzione ex art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06 e punto 9 della DGR n. 1462/08, avendo presentato istanza di VIA il 20.10.06, ovvero prima dell'entrata in vigore di tale disciplina, invitava il medesimo Settore a provvedere sull'istanza anche in assenza della convenzione predetta;

- con nota acquisita per conoscenza dal Settore Ecologia al prot. n. 672 del 20.01.09, la società Energy 3K, rilevando l'illegittimità della predetta richiesta della Provincia di Taranto di espressione del parere, per essere la stessa tardiva e per essere stata l'amministrazione provinciale più volte posta sino ad allora nella condizione di esprimersi, invitava la Provincia stessa a chiarire se con la predetta richiesta avesse inteso o meno richiedere al Settore Ecologia un'ulteriore sospensione del procedimento di VIA;

- con nota prot. n. 2495 del 25.02.09, il Settore Ecologia invitava ancora una volta le società proponenti nella finestra temporale di novembre 2006 i progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza, nonché quest'ultimo, a trasmettere la convenzione contenente l'indicazione delle misure di compensazione ambientale;

- il Settore Ecologia acquisiva al prot. n. 2832 del 4.03.09 la determinazione n. 80 del 25.02.09 con la quale il Comune di Laterza, prendendo atto dell'invito del 3.02.09 della società Energy 3K a stipulare la convenzione ai sensi della DGR. n. 35 del 2007 ma non del combinato disposto dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, stabiliva di procedere alla stipula;

- con nota acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 3124 del 9.03.09, la società Energy 3K dichiarava che, pur non essendo assoggettata al r.r. n. 16/06, aderiva alla richiesta del Comune di Laterza, contenuta nella determinazione di cui al precedente punto, della somma una tantum di euro 2.000,00 per ogni Megawatt autorizzato ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/03, da corrispondersi a titolo di ristoro ambientale ex art. 9 della DGR n. 1462 del 2008;

- con nota acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 3649 del 19.03.09, la società Laterza Wind 2, riscontrava alla nota del Servizio Ecologia prot. n. 2495 del 25.02.2009 ritenendosi al di fuori dell'applicabilità del RR 16/2006;

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

? Località: Località P.zo della Società, Il Pantano, Fontana Imperatore, Comune di Laterza (TA)

? Superficie: occupazione suolo in fase di cantiere (di pertinenza) pari a circa 6,3 ha, comprensorio interessato complessivamente dall'intervento pari a circa 300 ha

? Aerogeneratori (numero finale acquisito con nota prot.10390 del 28 lug 2008): 16

3k-1 2666354 4504761

3k-2 2667004 4504588

3k-3 2667267 4504168

3k-4 2666275 4503982

3k-5 2666684 4503848

3k-6 2667331 4503702

3k-7 2667647 4503727

3k-8 2668021 4504087

3k-9 2668620 4503983

3k-10 2668886 4503874

3k-11 2669136 4503796

3k-18 2668857 4502956

3k-19 2669159 4502812

3k-20 2669483 4502879

3k-21 2670399 4502727

3k-22 2670163 4503471

? Diametro aerogeneratori: 90m (rif. TAV A2, TAV B1, TAV F1, consegnate con nota prot.n.12867 del 22 settembre 2008)

? Potenza complessiva: 66 MW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita, nella quale sono state tenute in debito conto tutte le osservazioni sul progetto pervenute a questo ufficio, tra cui quelle della LIPU, presentate con il supporto delle associazioni Italia Nostra, ALTURA e Comitato Nazionale del Paesaggio.

#### a- Inquadramento nel PRIE di riferimento

Il PRIE redatto non è stato valutato dall'Autorità competente per l'approvazione finale.

L'istruttoria relativa alla proposta in oggetto è condotta ai sensi dell'art.14 del RR 16/2006: "disposizioni transitorie".

#### b - Impatto visivo e paesaggistico

Gli elaborati progettuali, come aggiornati nella configurazione post-accordo, producono una rappresentazione dell'impatto su questa componente da quattro punti di vista significativi.

Tra questi ultimi, quelli che trasmettono uno scenario più complesso ovvero maggiormente alterato nella percezione visiva e di fruizione immateriale del paesaggio sono quelli situati in corrispondenza della SS n. 7 che viaggia verso il centro urbano di Laterza.

Dal punto di vista D, ovvero dalla SP 20, la visualizzazione dell'intero impianto appare più ordinata per la disposizione su file quasi parallele.

L'impatto derivante da quest'analisi è riferito al solo impianto proposto da questa Società, mentre appare lacunoso in riferimento a quello che deriverà dalla compresenza delle altre proposte rientranti nello stesso scaglione temporale ed oggetto di valutazione integrata.

Quest'ultima porta a conclusioni tali da determinare una riduzione dell'entità di aerogeneratori proposti dalla varie Società, anche a valle degli accordi intercorsi tra le medesime, che porterà, già nell'immediata percezione visiva della presenza sul paesaggio, ad uno scenario meno alterato rispetto a

quello che sarebbe derivato dall'accettazione incondizionata delle varie proposte.

In generale si assisterà ad una comunque significativa presenza di aerogeneratori, ma impostata su configurazione abbastanza ampia, tale da non creare locali congestioni o barriere lungo direttrici di corridoi ecologici o di fruizione visiva del paesaggio.

#### c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Gli impatti sulla flora e vegetazione sono stati valutati principalmente attraverso la redazione di uno studio riportante analisi e check-list delle specie presenti e la realizzazione delle carte della vegetazione e degli ecosistemi.

La relazione specialistica è stampata su carta intestata a nome di una professionista non firmataria dello studio, nel cui frontespizio è invece riportata firma, accompagnata da timbro professionale, del progettista generale dell'opera.

Nei riguardi della fauna è stato effettuato uno studio approfondito con analisi di dati di letteratura e rivenienti da probabili sopralluoghi di campagna. E' stata effettuata: l'analisi dello stato di conservazione delle specie riportate nella scheda Natura 2000 del SIC/ZPS "Area delle Gravine" e considerazioni sui livelli di criticità.

Dallo studio emerge diffusamente la sensibilità dell'area interessata dall'intervento in relazione alla presenza e all'influenza delle stesse gravine, quale ecosistema privilegiato di caratterizzazione del paesaggio e della sua biodiversità.

Circa possibili interferenze legate all'impatto dell'opera nei riguardi della flora, della fauna e degli ecosistemi manca un' evidenza rappresentata in forma di conclusioni o matrice sintetica, che è possibile invece scorgere nello Studio d'Impatto Ambientale generale.

Se pur nei limiti di una condizione che vede la scelta dell'eolico in quest'area, come in altre della Regione Puglia, complessivamente sostenibile, ai fini della connettività ecologica dell'area ovvero per limitarne la frammentazione si è ritenuto opportuno preservare sul territorio in esame corridoi ecologici che conservino porzioni di area per il passaggio dell'ornitofauna, secondo due direttrici di preferenziale comunicazione tra le aree SIC-ZPS prospicienti lungo l'asse nord-sud, ovvero in coincidenza delle direttrici a minore distanza tra il SIC/ZPS IT 9120007 Murgia Alta e il SIC/ZPS IT9130007 Area delle Gravine, lungo le quali non sono state consentite installazioni di aerogeneratori.

In particolare, rispetto alla proposta oggetto della presente valutazione, si è scelto di ritenere non approvabili- ai fini di tale conservazione- le installazioni contrassegnate con i numeri 18, 20, 22

#### d - Rumori e vibrazioni

L'elaborato H7 acquisito al prot. 4072 del 12/03/2007, e pertanto comprensivo dell'ampliamento di una unità che ha portato il n. tot degli aerogeneratori a 22, consente di evidenziare l'impatto specifico su ricettori sensibili individuati sulla cartografia tecnica.

Risulta assicurato il rispetto dei limiti di cui al DPCM 14.11.1997 nei limiti differenziali come richiesto dal R.R. 16/2006

Il Comune non è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica, ad ogni buon conto gli elaborati presentati dal proponente assicurano il rispetto dei limiti assoluti relativi al comparto territoriale di progetto identificato in modo coerente alla tabella del DPCM 1/3/1991 (classificazione in condizione di regime transitorio) pari, in particolare per il limite notturno, a 60 dB.

L'accordo intervenuto tra le diverse società proponenti nel comprensorio interessato dall'intervento ha comportato una riduzione spontanea del numero di aerogeneratori ed in particolare, nel caso di Energy 3K, a 16 unità anziché 22.

Ora, se pur vero che questa riduzione ha comportato un generale abbassamento dei valori di emissione acustica, è altrettanto vero che la riconfigurazione post-accordo avrebbe dovuto tener conto della compresenza delle altre proposte attesa l'impossibilità di giustificarne, a quel punto, l'ignoranza.

Questo sarebbe potuto avvenire introducendo un fattore di incremento della rumorosità di fondo o, più in generale, di un fattore a vantaggio di sicurezza.

#### e - Campi elettromagnetici ed interferenze

I cavidotti di collegamento elettrico tra gli aerogeneratori fino alla stazione viaggiano interrati ad una profondità minima di 110-150 cm, come si evince dalla tavola C2 consegnata nel marzo 2007 riportante "Particolari costruttivi cavidotti".

Lo studio di impatto elettromagnetico porta a conclusioni specifiche per ogni parte d'opera.

Il valore più elevato si registra in corrispondenza della risalita dei cavi dal trasformatore verso l'elettrodotto esistente, dove comunque si attesta su valori inferiori a quelli indicati come "limite" e "di qualità" imposti dal DPCM del 9 Luglio 2003 rispetto ad un'utenza-tipo, a distanza stimata pari a 250 m.

#### f - Norme di progettazione

L'intera progettazione rispetta i criteri di esecuzione dettati dalla normativa tecnica sia sulle parti elettriche che sulle opere civili.

La capacità della rete di accogliere l'intera potenza prodotta appare assicurata dalla documentazione relativa agli accordi con l'Ente gestore. L'opzione relativa alla soluzione di allacciamento a Castellaneta è prevista nelle soluzioni progettuali presentate a partire da Marzo 2007, varianti che non hanno determinato una sensibile modificazione del layout.

Le specificità del contesto riferite al PRIE non possono determinarsi in assenza del PRIE stesso.

#### g - Dati di progetto e sicurezza

Circa il calcolo della gittata di elementi liberati da accidentale rottura, il proponente riporta un dato di distanza orizzontale massima pari a 207 m, con riferimento ad un'origine posta a quota pari a più di 110 m.

Questo dato è riferito ad una frequenza di 20 giri/m. Il dato riferito ad un'altra ipotesi di funzionamento, a 16 giri/min riporta invece una gittata pari a ca 146 m.

I diversi funzionamenti si riferiscono al modello di aerogeneratore che sarà scelto in fase di installazione.

A distanza di quest'ordine si rilevano dalle ortofoto alcune peculiarità in termini di luoghi potenzialmente occupabili in modo stabile o periodico, in particolare:

Masseria Parisi- Torre n.1 = d. pari a circa 280 m, quindi a distanza superiore alla gittata.

E' prevista la possibilità di rimuovere i collegamenti di servizio interni ripristinando lo stato dei luoghi e riconfigurando il terreno agrario precedentemente rimosso.

Non è previsto l'impiego di oli nei trasformatori poiché privi di componenti ad utilizzo di PCB (componenti in resina). Gli oli verranno altresì impiegati nei lubrificatori delle parti meccaniche.

#### h - Norme tecniche relative alle strade

Le piste di servizio ripercorrono principalmente la viabilità esistente ed i collegamenti delle singole parti d'impianto con la rete viabile non determinano consumo di suolo in quanto ripercorrenti i confini catastali.

Non viene utilizzata pavimentazione impermeabile.

Le opere di viabilità nuova rivestono solo carattere di provvisorietà, per cui si riferisce di seguito in merito all'adeguamento della viabilità esistente.

La larghezza della sezione stradale, lì dove inferiore alle necessità, verrà portata a 4,5 m in rettilineo e min 8m in curva.

La planimetria con il dettaglio è riportata in specifica tavola che testimonia l'assenza di nuova viabilità in sede stabile.

#### i - Norme sulle linee elettriche

Lo sviluppo lineare degli allacciamenti è di circa 15 km come allacciamenti interni e percorre principalmente la viabilità esistente o interpoderale.

I cavi saranno posati in opera su un letto di sabbia secondo quanto descritto dalla modalità M delle norme CEI 11-17.

I cavidotti di collegamento elettrico tra gli aerogeneratori fino alla stazione viaggiano interrati ad una profondità minima di 110-150 cm, come si evince dalla tavola C2 consegnata nel marzo 2007 riportante "Particolari cavidotti".

Esiste un'ulteriore alternativa di allacciamento prevista dagli elaborati progettuali e dalle planimetrie allegate, che considera la possibilità di conferire l'energia prodotta dal parco eolico ad una stazione di raccolta posta a sud degli aerogeneratori e, a valle di questa, con un elettrodotto, ancora interrato ma a tensione a 20 o 150 kV, che giunge fino alla stazione di consegna.

Questa possibilità non comporterebbe sensibili alterazioni del layout di progetto né alla lunghezza del cablaggio.

#### j - Pertinenze

Nello studio di impatto ambientale, circa le opere civili, si presenta la singola piazzola atta ad accogliere l'aerogeneratore e le sue fondamentali componenti.

La superficie sarà di circa 500 mq, destinata a ripristino nell'intorno del sedime con riporto di terreno vegetale.

#### k - Le fasi di cantiere

Non esiste una descrizione di dettaglio della fasatura di cantiere, ma emerge diffusamente dalle varie relazioni l'articolazione logistica delle operazioni, oltre ad una tavola con evidenza dell'organizzazione delle fasi di manovra sulla piazzola.

La viabilità di cantiere ha carattere provvisorio, ad ultimazione dei lavori verrà rimosso lo strato di stabilizzante al fine di consentire il normale utilizzo del suolo ante-opera.

Non è prevista alcuna alterazione della morfologia naturale del suolo.

#### m - Misure di compensazione

Sono previste misure di mitigazione dell'impatto piuttosto che opportuna compensazione, che emergono diffusamente con riferimento alle componenti specifiche d'impatto.

In particolare sono rappresentate misure di mitigazione per l'impatto sonoro da concordare, in base alle esigenze, con i proprietari dei suoli interessati ed indicati come ricettori sensibili.

Altre misure di mitigazione sono relative ai possibili impatti sull'avifauna, suggeriti dalla casistica e dalla letteratura.

Atteso che, a pro dell'intervento proposto:

- Il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer di 300 m; aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, nè aree PG1 e PG2; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs 112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo Idrogeologico (ex R.D. 3267/ 1923 e successive modifiche e integrazioni); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);

- l’indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all’anno alla potenza nominale dell’aerogeneratore;
- la distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali è superiore a 300 m e tale distanza è in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
- l’accesso al sito avverrà prevalentemente attraverso l’adeguamento della viabilità esistente e solo in minima parte con la realizzazione di nuove strade;
- i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l’elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale saranno interrati alla profondità minima di 1,00 m. I tracciati dei cavi interrati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità;

per contro:

- gli aerogeneratori indicati ai numeri 4, 5, 6 e 10 distano meno di 150 m da “corsi d’acqua” iscritti negli elenchi PUTT-p e riscontrabili su cartografia IGM, circostanza non ammissibile ai sensi dell’art.14, c,2 lett.J;
- la mancata approvazione degli aerogeneratori indicati al punto precedente consente di alleggerire l’impatto visivo dell’impianto sullo skyline, significativo soprattutto in corrispondenza dei punti di vista collocati idealmente in corrispondenza della SS n.7.

Al fine di mitigare questa componente dell’impatto- se non fosse intervenuta la causa espressa al punto precedente- sarebbe stato necessario non approvare, per questa ragione esclusiva, parte degli aerogeneratori compresi dello stesso insieme sopra indicato;

- gli aerogeneratori n.4, n.6, n.10 in particolare interferiscono anche, assieme al n.8, con linee di ruscellamento superficiale rivenienti dalla carta geomorfologia del PUTT-p regionale;
- l’aerogeneratore n. 19 interferisce con emergenza idro-geomorfologica, riconducibile a “ciglio di scarpata”, rilevabile dall’omonima carta del PUTT-paesaggio della Regione Puglia e pertanto è inaccoglibile ai sensi dell’art.14,c.2, lett.J;
- gli aerogeneratori 20, 21 e 22 insistono su un’area rappresentata dalla carta geomorfologica del PUTT-p quale “piana o depressione alluvionale”. Al fine di ridimensionare la pressione sulla matrice suolo, dotata in questo caso di caratteristiche intrinseche di maggiore vulnerabilità, si è scelto di respingere la proposta relativa alle installazioni indicate ai nn. 20 e 22;
- la coppia di aerogeneratori 10 - 11 è formata da aerogeneratori che distano reciprocamente una lunghezza inferiore a una distanza pari a  $3 * D$  rotore, circostanza risolvibile dalla soppressione dell’aerogeneratore n.10 per il motivo di cui al secondo contro;
- ai fini della connettività ecologica dell’area, ovvero per limitarne la frammentazione, individuati sul territorio in esame corridoi ecologici che conservino porzioni di area per il passaggio dell’ornitofauna, lungo due direttrici di preferenziale comunicazione tra le aree SIC-ZPS prospicienti lungo l’asse nord-sud, ovvero in coincidenza delle direttrici a minore distanza tra il SIC/ZPS IT 9120007 Murgia Alta e il SIC/ZPS IT9130007 Area delle Gravine, si è valutato di ritenere non approvabili le installazioni contrassegnate con i numeri 20, 22, già critiche per altro aspetto già segnalato, insieme all’aerogeneratore n18.

Pertanto, si rilevano criticità in ordine ambientale relativamente agli aerogeneratori nn.4,5,6, 8,10, 18,19,20 e 22.

Considerate le risultanze dell’istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l’Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche propone parere favorevole agli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società Energy 3K nel Comune di Laterza, identificati dalle coordinate sotto indicate:

## Nome E N

3k-1 2666354 4504761  
3k-2 2667004 4504588  
3k-3 2667267 4504168  
3k-7 2667647 4503727  
3k-9 2668620 4503983  
3k-11 2669136 4503796  
3k-21 2670399 4502727

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- atteso che, nel corso dei lavori, il disturbo maggiore è arrecato dalle diverse fasi di cantiere quali spostamenti di terra, seppellimento e modificazioni della struttura vegetazionale, apertura di strade per il transito di mezzi pesanti, aree di deposito materiali, presenza antropica prolungata, etc., ragion per cui, tra le misure da adottare per ridurre l'impatto ambientale nell'area interessata dal progetto proposto, occorre introdurre le seguenti prescrizioni:

1. Effettuare i lavori di messa in opera del cantiere al di fuori del periodo riproduttivo delle specie prioritarie presenti nell'area (Grillaio Falco naumanni, Capovaccaio Neophron percnopterus, Gufo reale Bubo bubo, Nibbio reale Milvus milvus e Nibbio Bruno Milvus migrans). In particolare, è preferibile effettuare i lavori da fine settembre a fine gennaio, per evitare il fallimento della fase riproduttiva. Le società che hanno presentato proposte di progetto di sfruttamento dell'energia eolica entro la finestra temporale definita a tutto novembre 2006 e soggetti a valutazione integrata, devono raggiungere un'intesa nell'adottare conformemente le richiamate prescrizioni relative ai tempi di cantierizzazione.

2. Attuare un monitoraggio atto a garantire che, dalla messa in opera della fase di cantiere e, con cadenza annuale, dall'inizio della messa in esercizio degli aereogeneratori, sia mantenuto e controllato lo stato di conservazione delle specie prioritarie su citate, tra l'altro oggetto di studio nell'ambito del POR Puglia 2000-2006 misura 1.6 - Linea di intervento 2 Piano d'azione per la Conservazione del Capovaccaio e azioni di conservazione del Grillaio, Nibbio reale e Nibbio bruno nella ZPS p-SIC "Area delle Gravine". Detto monitoraggio, effettuato da un esperto naturalista, sia consegnato a questo Servizio per la validazione degli schemi di valutazione e dell'approccio.

- integrare, in conformità al combinato disposto dell'art. 14, co. 5, del RR. n.16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, mediante l'indicazione delle misure di compensazione ambientale che si intende porre in essere, la convenzione proposta dalla Energy 3K S.r.l. al Comune di Laterza, e alla cui stipula quest'ultimo ha stabilito di procedere con determinazione n. 80 del 25.02.09; detta convenzione dovrà coinvolgere anche il Comune di Matera, distando l'aerogeneratore n. 1 meno di 500 m dal suo confine amministrativo (questa distanza è stata calcolata rispetto all'area di ingombro dell'aerogeneratore, considerata come un quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore). L'efficacia del presente parere è subordinata a detta stipula, che dovrà avvenire anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/03;

- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;

- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam;

- prevedere, come indicato negli elaborati progettuali, che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente. riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- che, attesa la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi, per l'acquisizione dell'autorizzazione unica, venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;

Il presente parere è subordinato alla verifica delle previsioni di piano regolatore (PdF, PRG, PUG) secondo gli strumenti urbanistici vigenti nel comune interessato dall'intervento, in termini di rispetto dell'area buffer di 1 km dalle zone edificabili urbane e di rispetto dei limiti di emissione sonora in aree attualmente o potenzialmente occupabili- come da previsioni urbanistiche- per più di quattro ore al giorno; pertanto detto riscontro dovrà essere effettuato da parte della Amministrazione comunale in sede di conferenza di servizi per l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva.

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che: "per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione".

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Laterza (TA) di complessivi 3157,71 metri lineari di rotore.

Quest'ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Laterza (TA) dalle società Energy 3K GmbH, Laterza Wind 2 (già Energy Assets Management S.r.l.), CGDB Laerte (già Costruzioni Generali De Biasi s.r.l.), CGDB Enrico (già Ditta De Biasi Giuseppe), Asja Ambiente Italia, Energia in Natura e Inergia nelle finestre temporale di agosto-novembre 2006, le quali, come indicato nelle premesse, hanno tutte presentato all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03.

Si ribadisce che la finestra temporale di riferimento oggetto della presente valutazione integrata è quella compresa nel periodo 1 agosto 2006 - 30 novembre 2006, indicata dal RR 9/2006 prima e confermata dal RR 16/2006 dopo, e che ai sensi del punto 4) della DGR n. 1462 dell'1.08.08 la verifica della compatibilità dei progetti con il parametro di controllo viene operata nel contesto della procedura di valutazione integrata ... e che ... Detta verifica dovrà concernere tutti i progetti presentati in relazione ad un dato contesto territoriale nell'ambito della finestra temporale di riferimento.

Essendo dalla valutazione integrata di tutti i predetti progetti presentati nella finestra temporale di agosto-novembre 2006 risultato idoneo sotto il profilo ambientale un numero totale di 60 aerogeneratori, che, quindi, risulta essere maggiore di quello consentito nel Comune di Laterza (TA) dal parametro di controllo, questo ufficio ha dovuto procedere per ogni proposta progettuale oggetto di valutazione integrata ad una riduzione del 42% del numero di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, così come disposto dal punto 6) della predetta DGR.

Pertanto, in relazione al progetto presentato dalla società Energy 3K GmbH, oggetto della presente valutazione, si ammettono, al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo, 4 aerogeneratori sui 7 risultati idonei sotto il profilo ambientale.

Tale riduzione dovrà essere recepita da detta società in fase di autorizzazione unica e, quindi, nel progetto definitivo, ai sensi dell'art. 8, co. 6, del R.R. n. 16/06.

Il presente parere si riferisce unicamente alla compatibilità ambientale del progetto proposto e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
PROGRAMMAZIONE, V.I.A. E  
POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 15 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici";

PRESO ATTO del parere reso dal comitato VIA nella seduta del 25.11.2008

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto di impianto eolico nel Comune di Laterza (TA), loc. P.zo della Società-il Pantano- Fontana Imperatore, proposto il 20.10.06 dalla società Energy 3K GmbH con sede in Zweibrucken (D), Pirmasenserstrasse 66, con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa. Tale parere è reso per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate.
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di far pubblicare, a carico del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano a tiratura nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della LR 11/2001;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore  
sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
V.I.A. e Politiche Energetiche  
ing. Antonello Antonicelli

---